



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 12/07/2007**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2007, n. 1014

Commissariamento dei Comuni inadempienti agli obblighi concernenti la trasformazione dell'ATO BA1 in Ente con personalità giuridica ai sensi dell'art. 201 del Decreto legislativo n. 152/2006.

Commissariamento dei Comuni inadempienti agli obblighi concernenti la trasformazione dell'ATO BA1 in Ente con personalità giuridica ai sensi dell'art. 201 del Decreto legislativo n. 152/2006.

L'Assessore all'Ecologia Prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Bonifiche e confermata dal Dirigente del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche riferisce:

Con Decreti del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia nn. 41/2001, 296/2002 e 187/2005 è stata adottata la pianificazione regionale, in sostituzione della Regione Puglia, in materia di "Gestione integrata dei Rifiuti Urbani".

Con diversi, separati provvedimenti n. 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303/315, 304, 305, 306, 307, 308, 309 e 310 tutti del 30 Settembre 2002 il Commissario Delegato ha provveduto ad istituire, mediante convenzione, le Autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani, ai sensi 30 del 267/2000, nei seguenti rispettivi quattordici bacini di utenza BA1, BA2, BA4, BA5, FG3, FG5, LE 1, LE2, LE3, TA1 e TA3. Il Consorzio tra i Comuni del bacino FG4 era già costituito autonomamente.

Ciò premesso, il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 ha previsto 200 che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali (ATO) e a tal fine ha previsto che "Le Regioni, delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi in vigore della parte quarta del presente Decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali".

Il medesimo articolo, al comma 4, attribuisce alle Regioni il potere di disciplinare "il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti".

Lo stesso D.Lgs. 152/2006, al successivo art. 201 comma 1, dispone altresì che nel medesimo termine di sei mesi, le Regioni disciplinino "le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

La medesima disposizione, al successivo comma 2, prevede che. "L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale, delimitato dal Piano Regionale, alla

quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti".

Tanto premesso:

Considerato che, in espressa applicazione delle disposizioni normative che precedono, il Commissario Delegato per l'emergenza in materia di rifiuti in Puglia ha adottato il Decreto commissariale n. 189 del 19 Ottobre 2006, con il quale:

- ha confermato l'attuale configurazione territoriale dei 15 Ambiti Territoriali per la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti nella vigente pianificazione regionale di settore, in assenza di intervenute proposte migliorative dello stesso assetto;
- ha adottato, quale strumento tecnico di supporto per la trasformazione delle attuali Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per ambito territoriale in soggetti con personalità giuridica, gli schemi di Statuto e di Convenzione del "Consorzio ATO" ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 31 n. 267/2000;
- ha stabilito in 60 giorni, a far data dalla notifica del provvedimento commissariale in questione, il termine per la trasformazione volontaria delle attuali Autorità d'Ambito, con espressa riserva di esercitare, in mancanza, i poteri commissariali di cui all'art. 2 lett. d) n. 3184, mediante la nomina di commissario ad acta in sostituzione dei Comuni che non abbiano provveduto a recepire i predetti schema di Statuto e convenzione;
- ha dato mandato ai Presidenti delle Autorità di ambito di convocare, entro quindici giorni, le assemblee di autorità per condividere la forma di trasformazione delle stesse Autorità in soggetti con personalità giuridica, che dovrà essere formalizzata dall'organo competente di ciascun comune entro il termine di cui al punto precedente;

Considerato che il termine di cui sopra è ampiamente decorso e che pertanto, con nota del 10 maggio 2007, prot. n. 2126, il Dirigente del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche ha chiesto al Presidente dell'ATO BA1 di riferire in ordine allo stato di applicazione degli artt. 200-201 del D. Lgs n. 152 del 2006 e del citato Decreto commissariale n. 189/06 e di indicare in particolare i Comuni eventualmente inadempienti agli obblighi di cui in precedenza;

Rilevata la volontà espressa che, nella seduta del 1 febbraio 2007, con atto n. 2 ha adottato il testo dello statuto e della convenzione del costituendo consorzio ATO BA1 ;

Considerata la nota per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel bacino BA1 n. 29 del 2 marzo 2007 con la quale è stata trasmessa a tutti i comuni facenti parte del bacino di utenza BA1 la succitata deliberazione dell'Assemblea dell'ATO per la prescritta approvazione da parte dei rispettivi consigli comunali, assegnando il termine del 20 marzo successivo per tale approvazione;

Considerata la successiva nota per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel bacino BA1 n.50 del 18 aprile 2007 con la quale i comuni inadempienti sono stati sollecitati a trasmettere le decisioni dei rispettivi consigli comunali per consentire l'esecuzione degli adempimenti successivi;

Considerato che, ad oggi, solo 3 Consigli Comunali, rispettivamente di Trani, Bisceglie e Canosa di Puglia, risultano aver adottato la richiesta deliberazione di consiglio comunale inerente l'adozione dello statuto e della convenzione del costituendo consorzio dell'ATO BA1; mentre risultano invece tuttora

inadempienti agli obblighi di cui sopra i Comuni di Andria, Barletta, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, tutti facenti parte Territoriale Ottimale BA1;

Ritenuto che con la cessazione dello stato di emergenza rifiuti in Puglia ed il conseguente rientro all'ordinarietà sia quanto mai urgente assumere da parte dei competenti organi comunali gli atti finalizzati alla trasformazione delle Autorità d'ambito in soggetti dotati di personalità giuridica e capaci di svolgere appieno i propri compiti e funzioni di gestione ai sensi della vigente normativa;

Ritenuto altresì che gli atti di cui appena sopra debbono considerarsi atti obbligatori per legge, in virtù di quanto disposto 201 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dalle specifiche prescrizioni attuative contenute nel Decreto Commissariale n. 189/2006;

Considerato che con la cessazione dei poteri commissariali spetta alla Regione dare esecuzione al predetto provvedimento commissariale, anche in considerazione della specifica competenza attribuita alla regione medesima in tema di disciplina del "controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti", ai sensi dell'art. 200 comma 4 D.Lgs 152/2006;

Visto altresì l'art. 136 D. Lgs. 267 del 2000, che in ipotesi di omesso compimento, da parte degli EE.LL., di atti obbligatori per legge, prevede la possibilità di commissariamento con designazione di un commissario ad acta, il quale provvede in luogo inadempiente entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

Rilevato, inoltre, che in ossequio ai principi affermati nella materia in parola dalla giurisprudenza costituzionale a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione l'esercizio del potere di controllo sostitutivo spetta in ogni caso agli organi di governo della Regione o almeno deve essere attuato sulla base di una decisione di questi;

Considerati quindi i relevantissimi interessi pubblici unitari alla costituzione delle autorità d'ambito nel tempo più rapido possibile, atteso che alle stesse "è demandata l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

Considerato inoltre il rilevante pregiudizio all'interesse pubblico in tema di efficacia ed efficienza dell'azione degli Enti Locali, derivante dal protrarsi dall'attuale assetto gestionale e dall'inerzia dei Comuni inadempienti e rilevata l'improcrastinabile ed indifferibile esigenza di assicurare il definitivo compimento della transizione verso il nuovo assetto delle attività di gestione degli r.s.u. delineato dal D. Lgs. n. 152/06;

Ravvisata quindi, in virtù di tutte le considerazioni sin qui esposte, la necessità di procedere al commissariamento dei Comuni inadempienti, qualora questi ultimi non provvedano immediatamente e senza ulteriori indugi ad adottare gli atti necessari a completare il procedimento per la costituzione dell'autorità d'ambito di cui all'art. 201 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 2006:

## COPERTURA FINANZIARIA

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

Il presente provvedimento compete alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore all'ecologia;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. Bonifiche e del Dirigente del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Ecologia che qui si intende integralmente riportata, prendendo atto che l'Autorità d'ambito per l'ATO BA1 non risulta ancora costituita nonostante il decorso termine di 60 giorni previsto dal decreto Commissariale n. 189/CD/2006;
- di prendere atto che tale mancata costituzione, nei termini, dell'ATO in questione è ascrivibile alla mancata sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto da parte dei Comuni di Andria, Barletta, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e e che pertanto si configura l'inadempimento di detti Enti in relazione al compimento degli atti obbligatori previsti dall'art. 201 D.Lgs 152/2006 e dal Decreto Commissariale n. 189/2006;
- di manifestare la volontà di procedere, nell'esercizio dei poteri di controllo sostitutivo, al Commissariamento dei Comuni inadempienti qualora gli stessi non provvedano spontaneamente, nel termine ultimativo di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nel senso sopra indicato;
- di dare attuazione al presente provvedimento per il tramite dell'Assessore all'Ecologia, che adotterà tutti gli atti di competenza necessari, invitando in particolare il Dirigente del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche ad attivarsi per l'immediato ed indifferibile avvio del procedimento di commissariamento e nomina di commissario ad acta dei Comuni inadempienti, designando il responsabile del procedimento e predisponendo la prescritta comunicazione di avvio dello stesso ai Comuni interessati, ai sensi degli artt. 6-7-L. 241 del 1990;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

## IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dr. Sandro Frisullo